



ASSENZA DAL LAVORO PER RENDERE TESTIMONIANZA IN TRIBUNALE

Ad ognuno di noi puo' capitare di assistere ad episodi e/o di sapere cose che possono servire ad accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalita' si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto ,venendo quindi convocato per rendere testimonianza,a cui la persona interessata non puo' sottrarsi ,costitueno la medesima un preciso dovere.

Ricevuta la citazione ,da parte del P.M. ovvero del legale delle parti interessate alla causa , il testimone ha l'obbligo di presentarsi, attenendosi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli vengono rivolte. Nel caso in cui per il giorno dell'udienza , a cui e' stato convocato , sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovra' comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell'impedimento.

In tal caso, se il giudice riterra' fondato l'impedimento, disporra' una nuova citazione per una successiva udienza.

Si ricorda che l' art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

Se il testimone regolarmente citato non si presenta senza addurre un legittimo impedimento, potra' esserne disposto l'accompagnamento coattivo e potra' altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.

Premesso quanto sopra precisato ,si evidenzia che emergono aspetti specifici sull'argomento,allorche' la convocazione in Tribunale per rendere testimonianza riguarda un lavoratore ,considerato che in tal caso si tratta di definire :

- A) se e come trovi giustificazione l'assenza dal lavoro dipendente generata da una citazione a comparire in Tribunale in qualita' di testimone (sia in un processo penale che civile) e se la stessa risulti coperta dalla normale retribuzione;
- B) se al lavoratore competete o meno un'indennita'economica o un rimborso spese ed a carico di chi .

L' ASSENZA SUL LAVORO PER PRESENTARSI IN TRIBUNALE E' GIUSTIFICATA

,occorre preliminarmente tener conto che il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verita' alle domande che gli saranno rivolte: non adempiere a tale obbligo e' reato. Per questo motivo, il datore di lavoro non puo' impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso il Tribunale potra' rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.

Pertanto nel caso in questione ,l'assenza dal lavoro (subordinato, sia pubblico che privato) è sempre considerata giustificata, fermo restando che si dovrà avvertire con congruo anticipo il datore di lavoro ,che ,ben'inteso, giammai potrà impedirle, ma avrà modo e tempo d' intervenire nell'organizzazione delle attività aziendali da realizzare nel periodo dell'assenza. del proprio dipendente.

QUESTIONE MANCATA RETRIBUZIONE DELLA GIORNATA UTILIZZATA PER ANDARE A TESTIMONIARE IN TRIBUNALE

Si deve aggiungere ,peraltro , che necessita verificare se la comparsa in Tribunale per testimoniare avviene escludendo comunque che la stessa non comporta la perdita di alcun elemento della retribuzione a carico del testimone-lavoratore , che , suo malgrado, è costretto a rinunciare ad una giornata lavorativa o porzione di essa per ottemperare all'invito notificatogli .

Per fornire risposta a tale specifica questione , è confacente in proposito distinguere se il destinatario dell'intimazione sia dipendente di un'azienda privata ovvero dipendente pubblico.

DIPENDENTE PRIVATO

Infatti, nel primo caso i relativi C.C.N.L. di categoria prevedono il numero di permessi individuali di lavoro (P.I.L.) o di recuperi orari di lavoro (R.O.L.) , nel settore metalmeccanico PAR o comunque ancora una quantità di giorni di ferie di cui ha diritto a godere il lavoratore subordinato , che comportano essere abbastanza in frequente il caso in cui , a fronte dell'intimazione a presentarsi come teste, il dipendente non abbia generalmente la possibilità di ottemperare senza poter contare di qualche permesso dal lavoro nel novero di quelli concessi dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza avviene che i permessi per rendere testimonianza , pur da conciliare con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, riescono ad essere fruiti senza che il dipendente patisca alcuna decurtazione dello stipendio, neppure in percentuale oraria.

DIPENDENTE PUBBLICO

Per l'impiego pubblico, si constatano ripetuti interventi chiarificatori in tema di permessi retribuiti ,tra cui si evidenzia **il caso della circolare della Agenzia delle Entrate 17/4/03** ,che se da un lato sembrarapificare i dipendenti pubblici a quelli privati, in quanto l'assenza del dipendente che si allontana dal luogo di lavoro per servizio al fine di rendere una testimonianza "può essere imputata a ferie, a permesso breve, a permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell'art. 18 c. 2 del C.C.N.L. 16/5/95", finisce poi per distinguere a seconda del motivo per cui la testimonianza venga richiesta, vale a dire che detto art.18 prevede che il dipendente ha titolo per ogni anno a 18 ore di permesso retribuito per motivi personali ,che possono essere frazionati ,tra cui quello di rendere testimonianza per fatti non concernenti il servizio.

RETRIBUZIONE SPETTANTE AI TESTIMONI CHE PERDONO LA GIORNATA DI LAVORO

Circolare della Agenzia delle Entrate 17/4/03

Infatti secondo la predetta circolare "nel caso che la testimonianza sia resa nell'interesse dell'amministrazione il dipendente deve essere considerato in servizio". La distinzione sui motivi posti a fondamento della concessione dei permessi retribuiti resiste

comunque nel settore impiegatizio pubblico e particolarmente nel comparto scuola, secondo cui “il dipendente citato dall’autorità giudiziaria a comparire in qualità di testimone o giudice popolare o onorario – e quindi non per motivi personali – ha diritto di assentarsi per tutto il tempo strettamente necessario e la sua attività è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.

Il dipendente è tenuto a presentare preventiva comunicazione e a produrre al rientro in servizio la relativa documentazione probatoria” (art. 2 bis L. 74/78).

Per quanto concerne l’aspetto sub B), si osserva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl.Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato ,in ordine a cui in sintesi si precisa che:

- Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.
- Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
- Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
- Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.
- Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.

L’art. 71 del TUSP prevede le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

Nel processo penale occorre in proposito distinguere a seconda che il teste sia citato dal PM o dal difensore: nel primo caso ,come prima detto,occorrerà depositare un’apposita istanza di rimborso presso la cancelleria della Procura e nel secondo caso provvederà direttamente il difensore della parte ad erogare l’indennità al teste intimato.